


COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del Registro - APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
- CIMITERIALI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI
- CIMITERIALI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMU-
Data 10/09/2013 - NALE N.43 DEL 28/09/2007.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 20,30, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 3346 del 12 agosto 2013 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in seduta pubblica e in sessione ordinaria. Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente	X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
3	ALESSI ENZO	Consigliere		X
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere		X
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere		X
8	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
9	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
10	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	
11	FAVATA GIUSEPPE	Consigliere	X	
12	SCARLATA MICHELINO	Consigliere	X	

Assegnati n. 12 In carica n. 12 Assenti 04 Presenti 08

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott. Calogero Ferlisi.
Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco, Geom. Plumeri Alessandro, il Vicesindaco Plumeri Calogero e gli Assessori Territo Concetta e Tramontana Giuseppe. Per gli Uffici sono presenti il rag. Giuseppe Plumeri ed il dr. arch. Luigi Schifano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente del Consiglio** passa alla trattazione del punto n. 5 posto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali. Modifiche ed integrazioni". Dà lettura della proposta di deliberazione, evidenziando che con la stessa si propone di modificare ed integrare il Regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali in cinque punti. Avverte che si procederà alla votazione singola di ciascuna proposta di modifica. Dà, pertanto, lettura della proposta di modifica **dell'art. 4, lettera b, del Regolamento**. Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di modifica dell'art. 4, lettera b), del Regolamento in discussione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--
Astenuti	05 (Ferrerri, Favata, Costanza, Scarlata M. e Saia).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare la modifica dell'art. 4, lettera b), del Regolamento.

Esce il Consigliere Favata. Presenti 7.

Il **Presidente del Consiglio**, proseguendo nell'esame della proposta di deliberazione, dà lettura **dell'art 4 bis** che vorrebbe introdursi nel Regolamento. Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di integrazione del Regolamento con l'art. 4 -bis.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	07
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--
Astenuti	04 (Ferrerri, Costanza, Scarlata M. e Saia).

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

- di approvare l'integrazione del Regolamento con l'art. 4 -bis.

Il **Presidente del Consiglio**, proseguendo nell'esame della proposta di deliberazione, dà lettura della proposta di modifica **dell'art. 10, comma 4**, del Regolamento. Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di modifica dell'art. 10, comma 4, del menzionato Regolamento.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	07
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--

Astenuti 04 (Ferreri, Costanza, Scarlata M. e Saia).

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare la proposta di modifica dell'art. 10, comma 4, del Regolamento.

Il **Presidente del Consiglio**, proseguendo nell'esame della proposta di deliberazione, dà lettura della proposta di modifica **dell'art. 11, comma 2**, del Regolamento. Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2. del Regolamento.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	07
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--
Astenuti	04 (Ferreri, Costanza, Scarlata M. e Saia).

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di approvare la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, del Regolamento.

Rientra il Consigliere Favata. Presenti n. 8.

Il **Presidente del Consiglio**, proseguendo nell'esame della proposta di deliberazione, dà lettura della proposta di aggiungere **l'art. 19 bis**, al Regolamento. Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, del Regolamento.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--
Astenuti	05 (Ferreri, Costanza, Scarlata M., Favata G. e Saia).

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di approvare la proposta di aggiungere l'art. 19 bis, al Regolamento.

Il **Presidente del Consiglio**, completati l'esame e la votazione delle singole proposte di modifica del Regolamento per la concessione dei loculi cimiteriali, dichiara aperta la discussione generale sulla proposta di deliberazione.

Considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di deliberazione in trattazione.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il

seguinte risultato:

Presenti	08
Votanti	03
Favorevoli	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone)
Contrari	--
Astenuti	05 (Ferrerri, Costanza, Scarlata M., Favata G. e Saia).

Pertanto,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione in discussione.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Il Consigliere Ferrerri, prima di passare alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, propone di prelevare e trattare in via prioritaria l'argomento inserito al punto n. 8 dell'ordine del giorno avente ad oggetto : "Ordine del giorno sullo stanziamento del Fondo per le Autonomie".

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, sottopone a votazione la proposta di prelievo del punto n. 8 dell'ordine del giorno per la sua trattazione immediata.

Esperita la votazione a scrutinio palese per alzata di mano, il Presidente accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti	08
Votanti	05
Favorevoli	05 (Ferrerri, Favata, Costanza, Scarlata M. e Saia)
Contrari	--
Astenuti	03 (Bordenga, Scarlata G., Ricottone).

Indi,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**


- di approvare la proposta di prelievo dell'argomento inserito al punto n. 8 dell'ordine del giorno per la sua trattazione immediata.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione del punto all'ordine del giorno oggetto di prelievo.

- segue -

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di loculi cimiteriali ad integrazione del regolamento dei servizi cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2007.

IL PROPONENTE

RELAZIONE DELL'UFFICIO.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 24 marzo 1999, esecutiva, è stato approvato il piano particolareggiato esecutivo dell'area relativa all'ampliamento del cimitero comunale;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 18 ottobre 2001 è stata determinata la misura del corrispettivo da richiedere ai privati per i lotti di area cimiteriale da concedere per la costruzione di tombe;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 26 marzo 2002, di modifica ed integrazione della delibera C.C. n. 42 del 18 ottobre 2001, è stata effettuata la concessione di lotti cimiteriali, tipologie -F- e -H-, da assegnare alle Confraternite dietro cessione al Comune di n. 3 loculi rifiniti e completi di marmo e con condizioni particolari riportate nel dispositivo di che trattasi;
- con verbale redatto il giorno quindici del mese di luglio dell'anno 2004 nei locali dell'ufficio tecnico comunale, il Sig Plumeri Calogero nato a Villalba il 12/05/1947 nella qualità di delegato della Confraternita "SS. Sacramento" ha assegnato al Comune di Villalba n. 3 loculi cimiteriali posti lungo la quarta fila dell'edicola funeraria realizzata sul lotto cimiteriale denominato con la sigla "F5" TIPO F identificati con i numeri 26, 27 e 28, così come previsto nelle delibere del Consiglio Comunale sopramenzionate e nel contratto di concessione di suolo cimiteriale rep n.5 del 12/09/2002;
- il Sig. Sferrazza Salvatore nato a Villalba il 07/01/1927 nella qualità di Presidente della Confraternita "M. SS. IMMACOLATA" ha avuto concesso con contratto rep.n.6 del 12/09/2002 il lotto "F4" TIPO F, ha assolto a quanto previsto dalle Deliberazioni del C.C. sopracitate, e dal contratto di concessione ed ha consegnato n. tre loculi cimiteriali come previsto al momento dell'assegnazione (loculi 26-27-28 quarta fila) giusta nota prot. 4890 del 31/10/2005;
- con verbale redatto il giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno 2005 nei locali dell'ufficio tecnico comunale, il Sig. Plumeri Calogero nato a Villalba il 12/05/1947 nella qualità di delegato della Confraternita "SS. Sacramento" ha assegnato al Comune di Villalba n. 3 loculi cimiteriali posti lungo la quarta fila del prospetto sud dell'edicola funeraria realizzata sul lotto cimiteriale denominato con la sigla "H5" TIPO H identificati con i numeri 10-11 e 12, così come previsto nelle delibere del Consiglio Comunale sopramenzionate e nel contratto di concessione di suolo cimiteriale rep n.5 del 6/4/2004;
- con verbale redatto il giorno quattordici del mese di marzo dell'anno 2007 nei locali dell'Ufficio tecnico Comunale, il Sig. Mendola Vincenzo nato a Villalba il 17/11/1935 nella qualità di presidente pro-tempore della Confraternita "Gesù Maria e Giuseppe" ha assegnato al Comune di Villalba n. 3 loculi cimiteriali posti lungo la quarta fila prospetto B-C, dell'edicola funeraria realizzata sul lotto cimiteriale denominato con la sigla H.2 TIPO H così come previsto nelle Delibere di Consiglio Comunale sopramenzionate e nel contratto di concessione di suolo cimiteriale rep. n.118 del 17/12/2002;
- con verbale redatto il giorno trentuno del mese di gennaio dell'anno 2008 nei locali dell'Ufficio tecnico Comunale, il Sig. Plumeri Calogero nato a Villalba il 12/05/1947 nella qualità di delegato dal Consiglio di Amministrazione della Confraternita "SS Sacramento" ha assegnato al Comune di Villalba n. 3 loculi cimiteriali posti nella quarta fila del lato nord, dell'edicola funeraria realizzata sul lotto cimiteriale denominato con la sigla "H.4" TIPO H così come previsto nelle Delibere di Consiglio Comunale sopramenzionate e nel contratto di concessione di suolo cimiteriale rep. n.2 del 22/02/2005;

CONSIDERATO che attualmente il numero di loculi cimiteriali assegnati al Comune di Villalba dalle Confraternite ammonta a n.15;

CONSIDERATO ANCORA che è intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere alla concessione, a titolo oneroso e per un periodo di 99 anni, dei loculi attualmente disponibili, e di quelli che saranno disponibili a seguito di ulteriori concessioni da parte delle Confraternite, a condizione che si mantenga, in qualsiasi momento, una riserva disponibile di 5 loculi per far fronte a particolari situazioni di urgenza o emergenza ed in presenza di specifiche condizioni di indigenza; i lotti facente parte della riserva disponibile dell'Amministrazione saranno assegnati con determina sindacale a seguito di valutazione eseguita dall'Ufficio Servizi Sociali. La tariffa per la concessione del loculo viene fissata in €. 2.000,00, tenuto conto del costo del lotto concesso alle Confraternite, determinato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 18/10/2001, e dividendo lo stesso per tre (numero dei loculi concessi dalle confraternite ad ultimazione dei lavori dell'edicola funeraria);

CONSIDERATO ALTRESI che la concessione dei loculi per un periodo di 99 anni comporta la modifica della lettera b) dell'art. 4 e del comma 4 dell'art.10 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2007;

TENUTO CONTO che necessita esplicitamente distinguere i servizi gratuiti da quelli a pagamento e che la legge prevede che sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili e sono a pagamento tutti gli altri servizi effettuati a richiesta degli interessati;

-**VISTO** il Regolamento dei servizi cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2007;

RAVVISATO per quanto sopra, che necessita integrare il Regolamento dei Servizi cimiteriali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2007 composto da n. 23 articoli,

VISTA la L.R. 11/12/1991, n. 48 e s.m.i.

- **VISTO** lo Statuto Comunale;

- **VISTO** il D.P.R. 285 del 10/09/1990;

- **VISTO** il T.U. LL.SS. 27 luglio 1934 n. 1265;

- **VISTA** la Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/93 n. 24.


SI PROPONE

l'adozione della seguente deliberazione:

a) di integrare, il Regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con delibera del C.C. n. 43 del 28/09/2007 allegato A, con l'allegato B alla presente proposta di delibera che ne formano parti integranti e sostanziali;

b) di procedere per l'esecutività del nuovo regolamento ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Area III[^]
(Arch. Luigi Schifano)



La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio su conforme indicazione del Sindaco.

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 07 GIU. 2013

Il Responsabile dell'Area

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Villalba, li 06/06/2013

Il Responsabile dell'Area

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. _____ del Bilancio di Previsione per l'anno _____ denominato _____

per l'importo di €. _____

Villalba, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario _____



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale disciplina la concessione delle aree e dei loculi per le sepolture private, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sanità ed igiene.
2. Disciplina altresì tutto ciò che riguarda l'organizzazione e l'andamento dei servizi cimiteriali.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osserva il regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e che allegato al presente regolamento ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree e i manufatti cimiteriali, oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico, ex art. 824 del c.c., pertanto, la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso del bene, restando in capo al Comune la proprietà dello stesso.
2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione entrano nella piena proprietà del Comune alla scadenza della concessione, come previsto dall'art. 953 del c.c.
3. Il concessionario non può trasferire a nessun titolo ad altri il manufatto cimiteriale ed il relativo diritto d'uso, né permutarli, né consentirne l'uso a soggetti diversi degli aventi diritto.

Art. 3

Planimetria del Cimitero

1. La planimetria del cimitero, in cui sono individuate anche le aree destinate alle concessioni per sepolture private, viene aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni cinque anni, e comunque, ogni qualvolta siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
2. Il Piano di utilizzo indica le aree e i loculi per i quali può essere rilasciata concessione nell'arco temporale di un anno.

Art. 4

Tipologia e durata delle sepolture

Le sepolture private consistono nella temporanea concessione di:

- a) celletta comunale per contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione, estumulazione o cremazione;
- b) loculo comunale per sepoltura individuale (a specchio o a buco), per la durata di anni (30) trenta;
- c) area di inumazione per tombe a terra, per la durata di anni (99) novantanove;
- d) area cimiteriale per costruzione tombe o cappelle gentilizie, della durata di anni (99) novantanove.

Art. 5

Richiesta concessione cimiteriale

1. La concessione di sepoltura descritta all'art. 4, lettere a) b) c) e d), è rilasciata previa istanza in carta bollata con l'indicazione del tipo di concessione richiesta, dei dati anagrafici e del rapporto di parentela tra le persone alle quali è destinata.
2. Essa viene rilasciata dal responsabile dell'Area competente.

Art. 6

Atto di concessione

1. L'atto di concessione per l'uso del bene appartenente al demanio cimiteriale contiene l'indicazione del tipo e durata della concessione, le generalità del concessionario privato o del legale rappresentante di ente o associazione morale o religiosa, i criteri per l'individuazione della salma o delle salme da accogliere, le clausole ed i limiti del diritto d'uso, gli oneri e gli obblighi a carico del concessionario e gli estremi dell'avvenuto pagamento del canone di concessione, secondo le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale.
2. Non può essere rilasciata concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti ed associazioni che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione non è trasferibile per atto tra vivi e può essere revocata in ogni momento per esigenze di interesse pubblico o per grave inadempimento del concessionario. In caso di morte del concessionario privato il rapporto di concessione con l'Amministrazione concedente sarà disciplinato dagli articoli del codice civile, libro delle successioni.
4. La concessione di cui ai punti a, b e c dell'art. 4 viene dichiarata decaduta quando non sia stato occupato dalla salma della persona per la quale venne concessa o quando la salma stessa dai parenti, eredi o aventi causa venga trasferita in altra sepoltura o nel caso di concessione di aree cimiteriali per cappelle gentilizie di cui al punto d) dell'art. 4 non è stata utilizzata secondo le prescrizioni del comma 2 dell'art. 8.
5. La revoca o la decadenza della concessione non danno diritto ad alcun rimborso a qualsivoglia titolo né al concessionario né ai suoi eredi o aventi causa, mentre restano acquisiti gratuitamente al Comune i manufatti realizzati sul sito.

6. L'atto di concessione è redatto, in duplice copia, tra l'Ente ed il concessionario, in carta legale, con spese a carico dello stesso concessionario.

Art. 7

Pagamento della tariffa di concessione

1. Il pagamento della tariffa di concessione va effettuato in unica soluzione prima della stipula dell'atto di concessione.

2. Il Responsabile dell' Area risponde personalmente dei mancati e/o ritardati pagamenti.

3. Solo per la concessione di più loculi è consentito il pagamento del loculo/ o loculi liberi (non occupati) entro un anno dalla concessione, pena la decadenza.

Art. 8

Concessionario di area cimiteriale

1. Il concessionario di area cimiteriale può essere una persona fisica, residente o nata nel Comune, o un ente morale o associazione religiosa, avente sede, anche periferica o secondaria, nel Comune.

2. Nella concessione a persona fisica di Area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie, il diritto alla sepoltura spetta, oltre che al concessionario, ai componenti della sua famiglia intesi ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

3. Nella concessione ad ente morale o associazione religiosa di area cimiteriale per la costruzione delle cappelle gentilizie le persone cui è riservato il diritto di sepoltura devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 11, comma I, lettere a), b), c) e d).

4. In ogni caso, il diritto alla sepoltura si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Una stessa famiglia o ente o associazione non può ottenere più di una concessione per le aree di cui all' art. 4 - comma I, lettera d) (area per costruzione cappelle gentilizie).

6. Sulle sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, nel rispetto del decoro del luogo e delle persone, previa preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell' Area di pertinenza, previo parere del responsabile dell'Area Urbanistica.

7. Spetta al concessionario, a sua cura e spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata relativamente alle parti costruite od installate dal concessionario, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro ritenuto indispensabile dal Comune per motivi di decoro, sicurezza ed igiene.

8. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi causa, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per

pubbliche affissioni.

Art. 9

Modalità di rilascio

1. La concessione, nei limiti delle disponibilità, di una celletta comunale di cui al precedente art. 4 - comma 1, lettera a) - può contenere una cassetta con resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria o straordinaria dallo stesso cimitero oppure cremazione di residenti nel Comune al momento del decesso oppure nati nel Comune.

2. Possono essere concesse anche a resti di persone seppellite in altri cimiteri che rispondono ai requisiti di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 1° del successivo art. 11.

3. Sulla cassetta deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 10

Loculo

1. I loculi per sepoltura individuale sono concessi, secondo le disponibilità, per:

- a) defunti residenti nel Comune;
- b) defunti residenti in altro Comune ma nati nel Comune;
- c) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge con soggetti residenti nel Comune;
- d) defunti residenti in altro Comune parenti in linea retta entro il terzo grado o coniuge o convivente more uxorio di defunti sepolti nel cimitero del Comune.

2. I loculi comunali sono ripartiti in due categorie:

- a) di prospetto laterale: le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm 85 x cm 65 (loculo a buco);
- b) di prospetto principale: le cui dimensioni visibili esterne, parte dove dovrà essere apposta la lapide, sono di cm 235 x cm 65 (loculo a specchio).

3. I loculi vengono concessi in occasione del decesso delle persone cui sono destinate, su istanza del familiare più prossimo al defunto. L'istanza può riguardare al massimo due concessioni, purché i loculi siano contigui e da riservare al defunto, al coniuge o al convivente more uxorio, viventi o sepolti altrove. Eccezionalmente possono essere anche concessi altri loculi per uno o più figli, *deceduti* o sepolti altrove, o per fratelli e sorelle che non hanno mai contratto matrimonio, nè hanno figli e hanno vissuto negli ultimi cinque anni nello stesso nucleo familiare, qualora vi sia la disponibilità e la contiguità di loculi.

4. I loculi comunali vengono concessi per un periodo di 30 (trenta) anni decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione di cui al precedente

art. 6 - comma 6.

5. La concessione del loculo è rilasciata per contenere una salma racchiusa in doppia cassa, l'una in legno e l'altra in metallo, secondo quanto disposto dal regolamento di polizia mortuaria.

6. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 11

Criterio di assegnazione Cellette e Loculi

1. L'assegnazione delle cellette per contenere una cassetta con i resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione (art. 4 - comma 1 - lettera a) e dei loculi a specchio o a buco per sepoltura individuale (art. 4 - comma 1 - lettera b) sarà fatta rispettando, al momento della concessione, la numerazione progressiva, iniziando dalla prima fino all'ultima fila;

2. Nel caso in cui venga fatta richiesta di più loculi, secondo l'art. 11, comma 3 e nella fila non vi sia la disponibilità di loculi contigui, si assegnano detti loculi nella fila successiva riservando il loculo rimasto nella fila precedente alla richiesta singola.

Art. 12

Area di inumazione per tombe a terra

1. Le aree di inumazione per tombe a terra sono concesse in occasione del decesso delle persone a cui sono destinate, secondo le disponibilità e i criteri di cui all'art. 11.

2. Le aree oggetto di concessione di sepoltura privata ad inumazione saranno successivamente individuate ed avranno comunque le dimensioni di cm. 250 x cm. 100. Su tali aree può essere autorizzata l'installazione di una lapide in marmo e la delimitazione secondo la tipologia dettata dal Comune.

3. La concessione di un'area per tomba a terra, di cui al precedente art. 4, comma 1, lettera c) viene assentita dal responsabile dell'Area, per contenere una salma racchiusa in cassa di legno; non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

4. Qualora si tratti di salma proveniente da altro comune per la quale sussiste l'obbligo della duplice cassa, la inumazione deve essere subordinata alla realizzazione sulla cassa metallica di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno, nel rispetto delle norme di sanità ed igiene.

5. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 13

Trasferimento di resti mortali

1. Il trasferimento da parte dei parenti, eredi o aventi causa dei resti mortali per cui sono state assentite le concessioni di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 13 fa cessare immediatamente il diritto d'uso della concessione della celletta, del loculo e dell'area che ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso a qualsiasi titolo, nemmeno per il rimborso delle spese, per il concessionario, gli eredi o aventi causa.

Art. 14

Aree cimiteriali per costruzione Tombe e Cappelle Gentilizie

1. La concessione novantennale di un'area cimiteriale, di cui al precedente art. 4 - comma 1 - lettera d), viene assentita, nei limiti delle disponibilità, per la realizzazione delle tombe e cappelle gentilizie.

2. La concessione è autorizzata con apposita determinazione del responsabile dell'Area e secondo la graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 9, il conseguente atto di concessione deve essere stipulato, a pena di automatica decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di autorizzazione.

3. Il progetto della costruzione deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile dell'Area Urbanistica, previo parere della Commissione Edilizia e del coordinatore sanitario dell'A.S.L.

4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. 5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. 6. Dalla data dell'atto di concessione, i lavori di edificazione devono iniziare entro sei mesi, pena la decadenza della concessione ed essere ultimati entro i successivi sei mesi, pena l'applicazione di una penale di 30 euro per ogni giorno di ritardo oltre il termine nell'ultimazione; previa motivata istanza del concessionario, il Responsabile dell'Area che gestisce le concessioni a costruire può prorogare per una sola volta i predetti termini per un eguale periodo, senza applicazione di penali. Costituisce giusta causa di proroga l'approvazione del progetto con ritardo imputabile all'ufficio tecnico.

7. La decadenza per il mancato rispetto dei termini è automatica, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun rimborso di somme, a qualsiasi titolo. Rimangono acquisite gratuitamente dal Comune le eventuali opere incompiute.

8. L'impresa incaricata della costruzione può accedere nel cimitero negli orari stabiliti, presentando al custode l'autorizzazione del Responsabile dell'Area che cura la gestione dei servizi cimiteriali, ed osservando tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia.

9. La stessa impresa è tenuta a rispettare il decoro del cimitero evitando canti, schiamazzi e attività rumorose e l'uso di radio ad alto volume, essa deve evitare di

ingombrare i viali con i materiali da costruzione e di ostacolare l'accesso delle persone alle tombe adiacenti a quella in costruzione, e deve curare altresì che non vengano in alcun modo danneggiate piante e fiori esistenti.

10. Al termine della costruzione, l'impresa deve lasciare perfettamente pulite ed in ordine le parti comuni del cimitero ed i viali adiacenti alla tomba costruita, ripulendo accuratamente eventuali parti imbrattate.

11. Dopo il completamento dei lavori, eseguito il collaudo, a cura dell'Ufficio Urbanistico Comunale e previa autorizzazione dell' ASL, la tomba di famiglia può essere utilizzata.

Art. 15

Voltura concessione

1. Nel caso di decesso del concessionario, gli eredi devono dare notizia al Comune, entro 3 (tre) mesi, con la contestuale richiesta di voltura dell' intestazione della concessione in loro favore e la designazione del loro rappresentante nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

2. Il responsabile dell' Area che gestisce le concessioni cimiteriali, con proprio provvedimento, effettua la variazione nei confronti degli aventi diritto, che assumono a tutti gli effetti la qualità di concessionario.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia stata effettuata la richiesta di aggiornamento, il responsabile dell' Area provvederà a designare un rappresentante degli eredi con cui continuerà sino alla scadenza della concessione, il rapporto concessorio. Esso verrà individuato agli eredi cui la successione riserva la quota maggiore, a parità di quota al residente nel Comune e a parità di residenza alla persona più anziana.

4. Dell'elezione del nuovo rappresentante verrà data comunicazione ai rimanenti eredi mediante raccomandata r.r., se non conosciuti, con avviso all' Albo Pretorio.

Gli atti compiuti dal rappresentante degli eredi o a lui notificati, relativi al rapporto con l'Amministrazione concedente, si intenderanno effettuati anche in nome e per conto dei rimanenti eredi.

Gli eredi potranno fare valere i loro diritti esclusivamente nei confronti del loro rappresentante eletto o nominato dall' Amministrazione. Nulla hanno a che pretendere o a fare valere nei confronti dell' Amministrazione concedente.

Art. 16

Diritto d'uso sulle sepolture private

1. Salvo modifiche successive, l'esercizio del diritto d'uso sulle sepolture private spetta al concessionario o ai suoi eredi o aventi causa, fermo restando il seppellimento delle persone, anche non eredi, indicate nell'atto di concessione. Ogni soggetto può

espressamente rinunciare al diritto di sepoltura. Eccezionalmente il concessionario del sepolcro potrà utilizzare la sepoltura solo per suoi parenti entro il terzo grado premorti ai soggetti sopra indicati o previa rinuncia di questi ultimi.

2. Nel caso di richiesta di operazioni di polizia mortuaria, il richiedente è tenuto a dimostrare il proprio diritto con l'esibizione dell'atto di concessione o, in mancanza, con altro idoneo mezzo di prova.

3. Eventuali controversie fra più aventi diritto sono risolte innanzi all'Autorità giudiziaria competente, con esclusione di ogni responsabilità del Comune circa i rapporti fra le parti interessate.

4. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli del c.c. in materia di successione e la disciplina della concessione in diritto di superficie e della concessione demaniale.

Art. 17

Proroga, decadenza e revoca della concessione.

1. La concessione, alla scadenza, può essere rinnovata per uguale periodo e con le stesse modalità, previo il pagamento del solo canone di concessione secondo la tariffa vigente all'epoca del contratto di rinnovo.

2. Alla naturale scadenza, di qualsiasi tipo di concessione, il Responsabile darà avviso al concessionario agli aventi diritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunicando i termini, le modalità del rinnovo e l'importo da versare per il rinnovo stesso; in caso di irreperibilità del concessionario e degli aventi diritto, l'avviso sarà fatto a mezzo pubbliche affissioni all'Albo Pretorio.

3. Trascorso il termine assegnato per il rinnovo il Responsabile dichiara decaduta la concessione e provvede all'acquisizione del bene dandone comunicazione alle parti interessate, in caso di irreperibilità mediante affissione all'albo pretorio, dell'avviso stesso.

4. Il Sindaco, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, può dichiarare la revoca o la decadenza della concessione della sepoltura privata per gravi motivi o per violazione di legge o di regolamento.

5. La concessione revocata o decaduta può essere assegnata dal dirigente dell'area competente a terzi subito dopo la liberazione dai resti mortali e l'avvenuto ripristino, nel rispetto della disciplina degli articoli precedenti.

Art. 18

Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario può rinunciare, prima della scadenza, alla concessione della sepoltura privata, senza alcun diritto a rimborsi a qualsiasi titolo da parte del Comune, nemmeno per il rimborso di spese comunque sostenute o anticipate.

2. L'Amministrazione concedente può richiedere il ripristino dei luoghi a spese del concessionario.

Art. 19

Tariffe

1. Si applicano, per le concessioni cimiteriali, le tariffe che saranno determinate da apposita delibera di Giunta Municipale secondo i seguenti criteri:
 - per i loculi: costo manufatto, incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione;
 - per le tombe a terra e le aree per cappelle gentilizie: incidenza acquisto terreno, incidenza costo opere di urbanizzazione, maggiorazione per manutenzione e servizi per la durata della concessione;

Art. 20

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
2. Gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere murarie dei loculi costruiti dal Comune, sono, per tutta la durata della concessione, a carico del Comune che ne recupera il relativo onere dai concessionari, con il canone di concessione.
3. Rimangono a carico del concessionario, suoi eredi od aventi causa, gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi il concessionario, limitatamente alle opere ornamentali esterne, ivi compresi il marmo, la sua collocazione, le epigrafi e la conservazione del decoro esteriore.
4. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato dal Responsabile dell'Area Urbanistica inidoneo alla tumulazione di salme o resti/ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi, pena la decadenza.

Art. 21

Lavori privati nel cimitero

1. Per la esecuzione di opere (nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni) che non siano riservate al Comune e per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, gli interessati si avvalgono dell'opera di operatori privati.
2. Nessuna opera può essere iniziata prima che sia stato rilasciato idoneo

provvedimento autorizzativo. Per le piccole riparazioni di manutenzione ordinaria, invece, non che per la collocazione di lapidi, copritombe, epigrafi, ecc, è sufficiente la comunicazione al Servizio Cimiteriale, che dovrà verificare il rispetto della normativa vigente e del decoro dei luoghi.

3. Gli esecutori dei lavori nell'interesse dei privati concessionari sono responsabili solidalmente con i medesimi delle opere eseguite e di eventuali danni al comune o a terzi.

4. Per i lavori edili ed affini inerenti nuove costruzioni, restauri e manutenzione straordinaria, i concessionari o gli operatori privati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di una somma, a titolo cauzionale, determinata dal Responsabile dell' Area che gestisce i servizi cimiteriali, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni e/o prestare valida polizza fidejussoria con una compagnia di assicurazione, a favore dell' Amministrazione concedente, per danni che possono derivarne a persone o cose, per un valore di Euro 10.000,00, e per tutta la durata dei lavori, sino al collaudo. Dopo il collaudo, l'Amministrazione provvederà a comunicare lo svincolo della cauzione o dell' assicurazione.

5. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà provvedere ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, attenendosi a tutte le norme di sicurezza vigenti e con tutte le precauzioni del caso per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

6. Il cantiere dovrà essere installato occupando lo spazio strettamente necessario e comunque non potrà occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio cimiteriale.

7. I materiali di scarto e rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere all'interno dei cimiteri; in ogni caso l'impresa deve provvedere alla pulizia delle opere ed al ripristino di quelle eventualmente danneggiate.

8. Per i consumi di acqua ed energia elettrica occorrenti per l'esecuzione delle opere, è dovuto al Comune, prima dell'inizio dei lavori, il corrispettivo fissato in tariffa.

9. All'interno dei Cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati e di dimensioni particolarmente ingombranti e pesanti.

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese di portata non superiore a 35 quintali, per l'esecuzione sui lavori su indicati, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Servizio Cimiteriale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

10. Il Servizio Cimiteriale vigila e controlla sui lavori effettuati dalle imprese private ed impartisce opportune disposizioni che tutelino il decoro e la salvaguardia della natura dei luoghi.

Art. 22

Estensione ambito di applicazione del Regolamento

1. Restano ferme la disciplina e le clausole contrattuali delle concessioni rilasciate

o per i loculi occupati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il presente regolamento trova applicazione per le nuove concessioni da rilasciare anche dell'antico Cimitero.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati tutti i precedenti regolamenti per la stessa natura;
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio comunale dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

ALLEGATO "B"

1 Il punto b) dell'art.4 è sostituito come di seguito:

"b) loculo comunale per sepoltura individuale (a specchio o a buco), per la durata di anni 99 (novantanove)";

2 Dopo l'art. 4 è aggiunto il seguente:

ART. 4 bis LOCULI COMUNALI

I loculi comunali sono quelli costruiti, a spese dell'Ente, sulle aree appositamente destinate nella planimetria del cimitero.

Sono altresì loculi comunali quelli concessi dalle Confraternite; possono essere concessi a titolo oneroso e per il periodo indicato al punto b) dell'art. 4 del presente regolamento (99 anni), al prezzo di €. 2.000,00 euro (duemila/00) cadauno; la cessione può essere disposta a condizione che si mantenga, costante nel tempo, una riserva disponibile di n. 5 (cinque) loculi per far fronte a particolari situazioni di urgenza e/o emergenza. L'assegnazione dei lotti facenti parte della riserva disponibile dell'Amministrazione sarà gratuita ed eseguita con Determinazione Sindacale a seguito di valutazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

3 Il comma 4 dell'art. 10 è sostituito come di seguito:

"4 I loculi comunali vengono concessi per un periodo di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di concessione accertata mediante l'atto di concessione di cui al precedente art. 6 – comma 6."

4 Il comma 2 dell'art. 11, per un errore di battitura rilevato è sostituito dal seguente:

"2 Nel caso in cui venga fatta richiesta di più loculi, secondo l'art.10, comma 3 e nella fila non vi sia la disponibilità di loculi contigui, si assegnano detti loculi nella fila successiva riservando il loculo rimasto nella fila precedente alla richiesta singola"

5 Dopo l'art. 19 è aggiunto il seguente:

art. 19 bis

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati tali dalla legge.
- 2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) Uso della sala autoptica su disposizione dell'autorità giudiziaria;
 - b) Il recupero e relativo trasporto di salma su richiesta dell'autorità giudiziaria o sanitaria;
 - c) Fornitura del feretro ed inumazione delle salme di persone prive di familiari o in particolari situazioni di indigenza (certificate dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali) e sempre che non vi siano persone, Enti o Istituti che se ne facciano carico;
 - d) Rimozione di ghirlande e fiori appassiti nonché la pulizia degli spazi comuni del cimitero;
 - e) Il deposito delle ossa in ossario comune alla scadenza del periodo di concessione dei loculi comunali.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, fatti salvi eventuali diritti dell'A.S.P. competente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Calogero Ferlisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in
quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia